



# COMUNE DI VILATE

## Provincia di Cremona

COPIA

Deliberazione n. 11  
Adunanza del 24.03.2017

Codice Ente 10815 4 Vilate

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione ordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

#### OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTI TARI - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1.Palladini Paolo	Presente
2.De Berardinis Armando	Presente
3.Sessini Roberto	Presente
4.Berticelli Mauro	Ass.ing.
5.Colombo Ivan	Presente
6.Naselli Roberto Felice Rosario	Presente
7.Cella Mauro	Presente
8.Dodaro Paola	Ass.ing.
9.Palandri Ivano	Presente
10.Cerri Franco	Presente
11.Ravizza Lorenzo	Presente
12.Fevola Pietro	Presente
13.Maffioli Luca	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Dott.ssa Nadia Fontana, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, Paolo Palladini nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTI TARI - ANNO 2017**

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni: Cofferati Pierangelo Giacomo e Nicola Marcella Margherita

\*\*\*\*\*

*La discussione del presente punto è avvenuta congiuntamente con la discussione degli altri punti relativi al bilancio. Il testo degli interventi è riportato nella delibera avente ad oggetto: "Approvazione programma triennale opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori anno 2017"*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**EVIDENZIATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VERIFICATO** che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

**RILEVATO** che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

**VISTA** la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

**VISTA** la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

**VISTA** la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

**RIMARCATO** che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

**VERIFICATO** che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

**CONSIDERATO** che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di aumentare le aliquote e le tariffe per l’anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;

**ATTESO CHE** il predetto divieto è stato confermato anche per l’anno 2017, ad opera dell’art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**VERIFICATO** che la superficie assoggettabile al tributo “*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*”;

**EVIDENZIATO** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**PRESO ATTO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99 sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**VERIFICATO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento  $K_a$ , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento  $K_b$ ;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente  $K_c$ , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti  $K_d$ , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**RIMARCATO** che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VERIFICATO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

**VISTA** la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);

**VISTO** il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 il 30 dicembre 2016 che, all'articolo 5, comma 11 dispone lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Piano Finanziario e tariffe componenti Tari per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

allegato A : COSTI  
allegato B : CALCOLO TARFFE  
allegato C : TARFFE ANNO 2017

**VISTA** l'elaborazione del responsabile del servizio;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2017;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti ha dato il seguente esito:

n. 11 (undici) voti favorevoli  
n. 0 (zero) voti contrari  
n. 0 (zero) astenuti

**DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2017, come proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 25 febbraio 2017 e riportato nel piano finanziario allegato al presente atto:

allegato A : COSTI  
allegato B : CALCOLO TARFFE  
allegato C : TARFFE ANNO 2017

3. di proporre le seguenti scadenze in merito alle due rate della Tari dell'anno 2017:

✓ 17 luglio 2017 : prima rata;  
✓ 15 dicembre 2017 : seconda rata;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Inoltre, con apposita votazione espressa per alzata di mano espressi per alzata di mano, di cui

Voti favorevoli n. 11 (undici)

Voti contrari n. 0 (zero)

Astenuti n. 0 (zero)

## D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

# **COMUNE DI VAILATE**

(Provincia di Cremona)

## **SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.03.2017**

Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

**OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTI TARI - ANNO 2017**

## **PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere favorevole

Lì 18.03.2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

## **PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere favorevole

Lì 18.03.2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Paolo Palladini

**IL VICESEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, verrà pubblicata in data 12.04.2017 all'Albo Pretorio e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Vilate, lì 11.04.2017

**IL VICESEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata, con apposita e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Vilate, lì 11.04.2017

**IL VICESEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma terzo, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vilate, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì 11.04.2017

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Nazari Federica

**A** ALLEGATO ALLA DELIBERA .....

## **IL SINDACO**

24 MAR 2017

24 MAR 2017

Paolo Palladini

## IL VICE SEGRETARIO

dott.ssa Nadia Fontana

570

Antissa Nada Fontana

## **Allegato A- COSTI**

GESTIONE RIFIUTI - BILANCIO ANNO 2017

IN EURO (I.V.A. inclusa)			
COMUNE DI VAILATE			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	50.767,99		50.767,99
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	35.960,59		35.960,59
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	113.520,40		113.520,40
CCD – Costi comuni diversi	41.696,34		41.696,34
AC – Altri costi operativi di gestione	28.745,47		28.745,47
Rn - Remunerazione del capitale investito	2.616,33		2.616,33
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	19.441,02		19.441,02
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		41.372,06	41.372,06
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		27.312,48	27.312,48
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		53.059,39	53.059,39
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		46.436,67	46.436,67
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - RICAVI CONAI		-20.628,74	-20.628,74
SOMMANO	292.748,14	147.551,86	440.300,00
	66,49%	33,51%	100,00%

<b>PERCENTUALE COPERTURA 2015</b>	<b>100%</b>
<b>PREVISIONE ENTRATA</b>	<b>440.300,00</b>
<b>AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO</b>	<b>300,00</b>
<b>MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE</b>	
<b>ENTRATA TEORICA</b>	<b>292.548,67</b>
	<b>147.451,33</b>
	<b>440.000,00</b>

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>204.784,07</b>	<b>118.675,18</b>	<b>323.459,26</b>
<b>% su totale di colonna</b>	<b>70,00%</b>	<b>80,48%</b>	<b>73,51%</b>
<b>% su totale utenze domestiche</b>	<b>63,31%</b>	<b>36,69%</b>	<b>100,00%</b>

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>87.764,60</b>	<b>28.776,14</b>	<b>116.540,74</b>
<b>% su totale di colonna</b>	<b>30,00%</b>	<b>19,52%</b>	<b>26,49%</b>
<b>% su totale utenze non domestiche</b>	<b>75,31%</b>	<b>24,69%</b>	<b>100,00%</b>

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016		
	Kg	%
<b>TOTALE R.S.U.</b>	<b>1.664.142</b>	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	75.000	4,51%
A CARICO UTENZE	1.589.142	
UTENZE NON DOMESTICHE	310.132	19,52%
UTENZE DOMESTICHE	1.279.010	80,48%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		



UTENZE DOMESTICHE anno 2017		
COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,627571	18,71
Famiglie di 2 componenti	0,850944	57,91
Famiglie di 3 componenti	1,148774	80,18
Famiglie di 4 componenti	1,233868	102,46
Famiglie di 5 componenti	1,318963	129,19
Famiglie di 6 o più componenti	1,382783	151,46
Famiglie di 1 componente - casa colonica	0,439300	13,10
Famiglie di 2 componenti - casa colonica	0,595661	40,54
Famiglie di 3 componenti - casa colonica	0,804142	56,13
Famiglie di 4 componenti - casa colonica	0,863708	71,72
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,627571	18,71

C ALLEGATO ALLA DELIBERA .....

M ..... DEL ..... 24-MAR-2017

IL VICE SEGRETARIO  
dott.ssa Nadia Fontana

Foto

IL SINDACO  
Paolo Palladini

Foto

UTENZE NON DOMESTICHE anno 2017			totale
Categorie < 5000 abitanti	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,08	0,35	1,43
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,27	0,75	3,01
3 Stabilimenti balneari	1,29	0,42	1,71
4 Esposizioni, autosaloni	1,01	0,34	1,35
5 Alberghi con ristorante	3,62	1,19	4,81
6 Alberghi senza ristorante	2,71	0,89	3,59
7 Case di cura e riposo	3,21	1,06	4,27
8 Uffici, agenzie, studi professionali	3,38	1,11	4,49
9 Banche ed istituti di credito	1,86	0,61	2,47
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,94	0,96	3,91
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,38	1,11	4,49
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,44	0,80	3,23
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,57	0,84	3,41
14 Attività industriali con capannoni di produzione	1,21	0,39	1,61
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,86	0,61	2,47
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,64	1,19	4,83
17 Bar, caffè, pasticceria	3,08	1,01	4,09
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,59	0,85	3,44
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,27	0,74	3,01
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,42	1,12	4,54
21 Discoteche, night club	3,52	1,16	4,68